

QUESITI

Q.17. *Con riferimento al punto 3 lettera c) pagina 11 del disciplinare di gara “Disegni d’insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare. Tali disegni dovranno essere predisposti in modo da rispondere al singolo sub-criterio di valutazione”.*

ESISTE UNA DIMENSIONE MAX?

Con riferimento alle opere aggiuntive ed alle opere integrative si chiede:

- 1) L’eventuale parere paesaggistico può essere acquisito successivamente?
- 2) L’eventuale proposizione di opere (integrative e/o di completamento) che, anche se simili a quelle previste, potrebbero richiedere ulteriore nulla osta AdB, possono essere inserite.

Risposta al Q.17.

Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 11, alla lettera c), ed a pag. 13 punto 3. del disciplinare di gara:

- *Disegni d’insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare. Tali disegni dovranno essere predisposti in modo da rispondere al singolo sub-criterio di valutazione.*
- *Le offerte migliorative aventi ad oggetto l’esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento della funzionalità degli interventi progettati, saranno valutate purché le stesse non determinino, a pena di non attribuzione punteggio, l’obbligo di riacquisizione di pareri e/o autorizzazioni, a meno degli aspetti di natura strutturale anche in termini di contenimento.*

Per quanto sopra si precisa che:

- non è prevista una dimensione max per i disegni d’insieme e di dettaglio;
- non saranno valutati miglioramenti che comportano l’obbligo di riacquisizione di pareri e/o autorizzazioni, a meno degli aspetti di natura strutturale anche in termini di contenimento.

Q.16. *si chiedono delucidazioni su punto della pag. 7 riga 5 del disciplinare di gara “...tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.....da tutti i partecipanti al raggruppamento, in caso di R.T.I. o GEIE se non ancora costituiti”. Si chiede, pertanto se la sottoscrizione delle imprese raggruppate riguardasse tutte le dichiarazioni anche quelle ad esempio inerenti l’art. 80 dei soggetti che ricorrono al raggiungimento dei requisiti.*

Risposta al Q.16.

Si evidenzia che le dichiarazioni inerenti l’art. 80 sono richiamate alla lettera d) riportata a pag. 3 ed a pag. 6 al primo capoverso del disciplinare di gara e dovranno essere sottoscritte, in caso di RTI, in ossequio a quanto riportato a pag. 6 alle lettere a) e b). Ciò viene richiamato a pag. 7 del disciplinare di gara come di seguito riportato:

Tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dal disciplinare di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ed in particolare:

- *dal titolare della ditta individuale, dal socio (s.n.c.), dal socio accomandatario (s.a.s.) o dal legale rappresentante per gli altri tipi di società o della cooperativa o del consorzio, se partecipante singolarmente;*

- dal legale rappresentante della capogruppo di un raggruppamento temporaneo di impresa se già costituito, o del GEIE se già costituito;
- da tutti i partecipanti al raggruppamento, in caso di R.T.I. o GEIE se non ancora costituiti;
- in alternativa, da un Procuratore e/o Istitore del legale rappresentante dei suddetti soggetti, ed in tal caso deve essere prodotta la relativa procura (in originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale).

Q.15.tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare deve essere sottoscritta in caso di RTI da tutti i partecipanti del raggruppamento. Quindi anche le dichiarazioni singole (ad esempio quelle dell'art. 80) di ciascuna impresa raggruppata?

Risposta al Q.15.

Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 6, al primo capoverso del disciplinare di gara:

....Si precisa che, tutte le attestazioni di cui alle precedenti lett.a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb) e cc) dovranno essere dichiarate/prodotte:

- a) da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o consorzio, qualora l'offerta sia presentata da più imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o consorzio ordinario, in caso di aggiudicazione;
- b) dalla mandataria e riferirsi a ciascun componente il R.T.I. o consorzio, nel caso di imprese già costituite in R.T.I. o consorzio ordinario.

Q.14. ... si richiedono 2 chiarimenti:

- ...se è prevista la consegna a mano del plico dell'offerta;
- inoltre si chiede copia dello schema o bozza del contratto d'appalto che nel CD-ROM non c'è

Risposta al Q.14.

Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 2, punto 1. lettera b), del disciplinare di gara:

1.b) ".....in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;"

inoltre,

In ottemperanza a quanto riportato a pag. 9, lettera G, al 4° capoverso del Disciplinare di gara, si trasmette, in allegato, lo schema del contratto di appalto non contenuto, per mera dimenticanza, nel supporto magnetico informatico (CD-ROM) consegnato in sede di sopralluogo; lo stesso è inoltre scaricabile dal sito di questo Consorzio.

Q.13. La dichiarazione con la quale vengono indicati i progettisti e la dichiarazione d'obbligo: "...In ogni caso il concorrente dovrà obbligarsi nei confronti della Stazione Appaltante affinché il Tecnico sottoscrittore degli elaborati venga impegnato al compimento delle operazioni di verifica da effettuare in sede di validazione del progetto esecutivo, così come integrato dalle migliorie proposte". (cfr. disciplinare di gara pag. 13 punto 3 ultimo capoverso) - devono essere contenute nella busta -A- Documentazione o nella busta -B- Offerta Tecnica?

Risposta al Q.13.

Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 13, al punto 3.4 ultimo capoverso, del disciplinare di gara:

- *“...In ogni caso il concorrente dovrà obbligarsi nei confronti della Stazione Appaltante affinché il Tecnico sottoscrittore degli elaborati venga impegnato al compimento delle operazioni di verifica da effettuare in sede di validazione del progetto esecutivo, così come integrato dalle migliorie proposte”.*

Si precisa, che la dichiarazione con la quale vengono indicati i progettisti e la dichiarazione inerente le operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo come sopra indicato, devono essere contenute nella “busta - B - Offerta Tecnica”.

Q.12.chiede se oltre alla documentazione indicata è possibile inserire nell’offerta tecnica le relazioni di calcolo specialistiche delle migliorie proposte e gli altri elaborati descrittivi richiesti dal D.P.R. 207/2010.

Risposta al Q.12.

Con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 11 al punto 3, - 3° capoverso del disciplinare di gara:

- *....”A tal fine si prescrive che l’offerta migliorativa dovrà essere corredata da tutti gli elaborati tecnici, redatti ai sensi della Sezione IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., atti ad individuare l’opera nel suo complesso.....”.*

Si precisa inoltre che è possibile inserire le relazioni di calcolo specialistiche delle migliorie proposte, e che non è stato previsto un limite massimo di disegni da produrre per ogni singolo sub criterio di valutazione della tabella “*criteri di valutazione*” riportata a pag. 12 del disciplinare di gara.

Q.11. Il sopralluogo come indicato nel disciplinare di gara può essere eseguito dal consorzio esecutore, pertanto nel caso il consorzio avesse già eseguito il sopralluogo come impresa singola, è ugualmente valido l’attestato?

Risposta al Q.11.

con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 10, alla lettera G, penultimo capoverso del disciplinare di gara

- *In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.*

Si precisa, quindi, che l’attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato da questo Consorzio, deve essere utilizzato da un solo operatore economico indicato come esecutore lavori nella richiesta di sopralluogo.

Q.10. In merito alla cauzione provvisoria, da presentare in allegato alla documentazione amministrativa, si chiede se bisogna produrre la polizza in firma autentica dell’assicuratore. Inoltre nel caso sia necessaria la firma autentica si chiede se possa essere prodotta in copia.

Risposta al Q.10

Con riferimento a alla cauzione provvisoria si riporta di seguito quanto riportato a pag. 7, lettera B) 3° capoverso del disciplinare di gara:

- *la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Il relativo documento dovrà recare la firma in originale del rappresentante legale, o suo delegato, sia dell'impresa concorrente che dell'istituto emittente.*

Q.9. ...per il SUBAPPALTO (punto X del disciplinare di gara – pag. 5) deve essere indicata la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016? – e se deve essere compilato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Risposta al Q.9

- ai sensi del punto 5, comma 5, pag. 15, del disciplinare di gara **“Altre condizioni rilevanti per la partecipazione”**, la terna dei subappaltatori deve essere obbligatoriamente indicata. - *“In caso di ricorso al **“subappalto”** è sufficiente l'indicazione di quali siano le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 eventualmente si intendono subappaltare (nel rispetto del 30% dell'importo complessivo netto di contratto), ed ai sensi dell'art. 105, comma 6 del predetto Decreto, indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Si ricorda che la mancata o incompleta indicazione non consentirà il rilascio dell'autorizzazione prescritta dal medesimo art. 105”*
- non è prevista obbligatoriamente la compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Q8. In merito a quanto riportato a pag. 11 del disciplinare di gara, art. 3 punto c),*Disegni di insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare. Tali disegni dovranno essere predisposti in modo da rispondere al singolo sub-criterio di valutazione.....*, le tavole da redigere devono essere prodotte nella misura di una per ogni singolo sub-criterio e quindi per un totale di n. 5 tavole? O è possibile produrre più di un elaborato grafico per ogni sub-criterio?

Risposta al Q.8.

Con riferimento a quanto riportato a pag. 11 al punto 3 lettera c) del disciplinare di gara, si precisa quanto segue:

- i disegni di insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare, dovranno essere predisposti per ogni singolo sub criterio di valutazione elencati ai punti 1.1 - 1.2 - 2.1 - 3.1 e 4.1 della tabella **“criteri di valutazione”** riportata a pag. 12 del disciplinare di gara;
- non è stato previsto un limite massimo di disegni da produrre per ogni singolo sub criterio di valutazione.

Q.7. In merito a quanto riportato a pag. 11 del disciplinare di gara, art. 3 punto a), le relazioni illustrative da redigere per ogni criterio di valutazione di un numero massimo di 4 pagine sono da intendersi riferite una per le lavorazioni integrative ed una per la manutenzione programmata? Al

medesimo punto è dunque erroneamente riportato “... per ogni criterio di valutazione (punto 1, punto 2 e punto 3)” essendo gli stessi sub criteri al primo criterio?

In merito a quanto riportato a pagina 11 del disciplinare di gara art. 3 punto b), le relazioni tecniche da redigere per ogni sub criterio di valutazione sono da intendersi riferite ai punti 1,2,3 e 4 della tabella riportata a pagina 12 dello stesso disciplinare?

Risposta al Q.7.

Con riferimento a quanto riportato a pag. 11 al punto 3 lettera a) e lettera b) del disciplinare di gara, si precisa quanto segue:

- le relazioni illustrative devono essere redatte per ogni criterio di valutazione della tabella “*criteri di valutazione*” riportata a pag. 12 del disciplinare di gara e precisamente una relazione illustrativa per il “*primo criterio*” ed una relazione illustrativa per il “*secondo criterio*”;
- deve essere redatta una relazione tecnica per ogni singolo sub criterio di valutazione elencati ai punti 1.1 - 1.2 – 2.1 – 3.1 e 4.1 della tabella “*criteri di valutazione*” riportata a pag. 12 del disciplinare di gara.

Q.6. Chiarimenti in merito al sopralluogo obbligatorio assistito e nello specifico:

al punto G del Disciplinare di gara viene indicato, come soggetto per l’esecuzione del sopralluogo, “...il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA e da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purchè dipendente dell’operatore economico concorrente.....”

Si chiede se in caso di procura notarile il sopralluogo possa essere effettuato anche da soggetto non dipendente della scrivente.

Risposta al Q.6.

In riferimento a quanto previsto al punto 2 lettera G del disciplinare di gara si esplicita quanto segue:

“il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché dipendente dell’operatore economico concorrente”.

Ciò nonostante, si ritiene possibile la partecipazione al sopralluogo di soggetto non dipendente purchè munito di procura notarile.

Q.5. E’ possibile avere copia degli elaborati grafici in DWG in riferimento alla gara di appalto

Risposta al Q.5.

non è previsto, nella fase di acquisizione delle offerte, il rilascio di un copia degli elaborato grafici in DWG; tutta la documentazione relativa al progetto esecutivo (elaborati grafici, computo metrico, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc.) è scaricabile gratuitamente dal sito del Consorzio, ferma restando la consegna della stessa su supporto informatico in sede di sopralluogo obbligatorio.

Q.4. Prego fornire le modalità di pagamento dei lavori e indicare se è previsto un anticipo.

Risposta al Q.4.

con riferimento a quanto previsto all'art. 4.14 del Capitolato Speciale di Appalto si esplicita che, *“ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., o quanto previsto dalle norme vigenti al momento, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori”*, previa costituzione di garanzia fideiussoria.

Q.3. Delucidazioni in merito al punto 3 del disciplinare,... esattamente al capoverso sottolineato e in grassetto:

- “.....
- **Presenti i miglioramenti proposti a livello esecutivo assumendosi il relativo onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto.”**

Risposta al Q.3.

con specifico riferimento al punto 3 del disciplinare, 4° capoverso, si esplicita quanto segue:

- *le migliorie proposte, dovranno essere redatte a livello di progetto esecutivo e corredate degli elaborati tecnici elencati nel medesimo punto 3 del disciplinare alle lettere a), b), c), d). Tali proposte migliorative, intese come integrative al progetto posto a base di gara, dovranno essere sottoscritte, oltre che dall'Impresa, anche da un tecnico abilitato per il quale non è previsto alcun particolare requisito se non l'iscrizione al relativo Albo Professionale, che assumerà la responsabilità delle stesse migliorie e, pertanto dell'integrazione esecutiva di esse nel progetto posto a base di gara.*

Q.2. In riferimento alla gara in oggetto e alla pagina 13 del disciplinare di gara nella quale si precisa che *“qualora non vi sia, all'interno dell'organico aziendale, la presenza di un tecnico abilitato, quest'ultimo dovrà essere appositamente indicato dall'offerente tramite specifica dichiarazione”*, Si chiede, in particolare:

- Quali requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica il tecnico abilitato eventualmente deve possedere;
- Quali dichiarazioni il tecnico abilitato deve rendere

Inoltre si chiede se sono previsti appositi modelli per le dichiarazioni da inserire nella busta A – documentazione.

Risposta al Q.2.

- *non è previsto alcun particolare requisito oltre l'iscrizione al relativo Albo Professionale in possesso dal tecnico abilitato designato dall'impresa alla sottoscrizione della documentazione relativa all'offerta tecnica;*
- *“In ogni caso il concorrente dovrà obbligarsi nei confronti della Stazione Appaltante affinché il Tecnico sottoscrittore degli elaborati venga impegnato al compimento delle operazioni di verifica da effettuare in sede di validazione del progetto esecutivo, così come integrato dalle migliorie proposte” (cfr. disciplinare di gara pag.13 punto 3 ultimo capoverso);*
- *non sono previsti appositi modelli per le dichiarazioni che dovrà contenere la busta “A – Documentazione”.*

Q.1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11 del 12 Aprile 2001 – art. 4 comma 2, considerato che l'intervento può rientrare tra gli interventi di cui al p.to B.1.f dell'allegato B alla suddetta Legge (opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale), si chiede se il progetto è stato assoggettato alla disciplina di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza Regionale.

Risposta al Q.1.

- *il progetto in questione non rientra tra quelli indicati all'articolo 4 – comma 2 della l.r. 11/2001 e s.m. e i., atteso che gli interventi con lo stesso previsti non sono destinati ad incidere sul regime delle acque. Infatti, come esattamente riportato nella Relazione illustrativa e così come espressamente richiesto dal Commissario Delegato Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 200/2014 con proprie note prot. 10179 del 30.10.2015 e 1070 del 4.02.2016, il progetto di cui trattasi è relativo esclusivamente alla messa in sicurezza dell'area di intervento per eventi di piena ordinaria, ovviamente in relazione alle risorse disponibili, e non certamente alla sistemazione idraulica dell'area stessa. Conseguentemente, gli interventi previsti, dettagliatamente indicati negli elaborati di progetto, non incidono assolutamente sul regime del corso d'acqua in questione;*
- *fermo quanto sopra, l'intervento di cui trattasi è stato disposto, unitamente ad altri, nell'ambito delle competenze attribuite al Commissario Delegato in forza dell'articolo 5 della Legge 225/92 e s.m. e i..*